

Bonus giovani 2026 “under 35”

Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati che tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o 12/6 mesi se appartenenti alla categoria di lavoratori c.d. "svantaggiati" come definiti dal regolamento UE n. 651/2014 art. 2.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Tipologia di contratto

Assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Validità temporale

Periodo di validità per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Condizioni di accesso

Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dell'importo di spesa.

L'incentivo non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che riconoscono ai lavoratori una retribuzione non inferiore al salario giusto inteso come il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell'attività svolta e delle caratteristiche dell'azienda.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i datori di lavoro private che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, l'esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Nel caso di assunzione di lavoratori c.d. svantaggiati, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Modalità di richiesta

I datori di lavoro possono presentare la domanda di esonero contributivo accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, compilando il relativo modulo di istanza on-line.

Bonus giovani 2026 “under 35”

Cumulabilità

L'esoneroneon è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ede' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



Bonus giovani 2026 “under 35”

Riferimento normativo

[Art. 2 DL. n. 62/2026](#)

[Circolare Inps n. 55 del 14-5-2026](#)

[Messaggio Inps n. 1966 del 11-06-20026](#)